

ZONA GIALLA

IN VIGORE DAL 26 APRILE

fonte: governo.it aggiornato al 26 aprile 2021

SPOSTAMENTI

1

COSA SI INTENDE CON I TERMINI "RESIDENZA", "DOMICILIO" E "ABITAZIONE"?

- **Residenza.** La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.

- **Domicilio.** Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.

- **Abitazione.** Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell'applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l'abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l'anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Merita evidenziarsi che sia il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 che il Dpcm del 14 gennaio 2021 non hanno reiterato l'esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro. Per il rientro nelle abitazioni non principali, si veda la specifica FAQ sulle cd. seconde case.

2

SE SI VA A CASA DI PARENTI O AMICI, NEL RISPETTO DEI LIMITI E DEGLI ORARI PREVISTI DALLA NORMATIVA, SI DEVE COMUNQUE RISPETTARE IL COSIDDETTO "COPRIFUOCO"? O SI PUÒ RIENTRARE ALLA PROPRIA RESIDENZA, DOMICILIO O ABITAZIONE IN QUALSIASI MOMENTO?

Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5.00 e le 22.00.

3

COME POSSO SAPERE SE UNO DEI MIEI SPOSTAMENTI RIENTRA TRA QUELLI AMMISSIBILI PER "MOTIVI DI NECESSITÀ"?

La valutazione circa l'eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegata situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all'Autorità competente indicata dall'articolo 4, comma 5, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni del Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall'agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ZONA GIALLA

IN VIGORE DAL 26 APRILE

fonte: governo.it aggiornato al 26 aprile 2021

SPOSTAMENTI

4

POSSO ANDARE AD ASSISTERE UN PARENTE O UN AMICO NON AUTOSUFFICIENTI?

Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

5

CHI È SOTTOPOSTO ALLE MISURE DELLA QUARANTENA O DELL'ISOLAMENTO, SI PUÒ SPOSTARE?

No, è previsto il "divieto assoluto" di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell'isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultima caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l'obbligo di indossare la mascherina.

6

CI SONO LIMITAZIONI NEGLI SPOSTAMENTI PER CHI HA SINTOMI DA INFEZIONE RESPIRATORIA E FEBBRE SUPERIORE A 37,5?

Sì, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.

7

COSA SIGNIFICA "COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE"?

I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le "comprovate esigenze lavorative"? È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. "Comprovate" significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l'autodichiarazione di cui alla FAQ specifica o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l'adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

8

POSSO USARE L'AUTOMOBILE CON PERSONE NON CONVIVENTI?

Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L'obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

ZONA GIALLA

IN VIGORE DAL 26 APRILE

fonte: governo.it aggiornato al 26 aprile 2021

SPOSTAMENTI

9

PER I CITTADINI STRANIERI VIGONO LE STESSLE LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI CHE VIGONO PER GLI ITALIANI?

Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l'estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

10

È POSSIBILE SPOSTARSI TRA DIVERSI COMUNI E/O REGIONI PER PARTECIPARE ALLE ESEQUIE DI PARENTI STRETTI?

È possibile partecipare alle cerimonie religiose con le dovute misure organizzative e di prevenzione e sicurezza, volte a contenere i possibili contagi e nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle relative confessioni. La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19.

11

È POSSIBILE SPOSTARSI TRA DIVERSI COMUNI E/O REGIONI PER PARTECIPARE ALLE ESEQUIE DI PARENTI STRETTI?

Sì. Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti o si abbia un altro impedimento, è consentito farsi accompagnare da un familiare (preferibilmente convivente) o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell'esigenza di limitare quanto più possibile l'utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l'utilizzo dei mezzi privati. Laddove l'accompagnatore e l'accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi un idoneo dispositivo di protezione individuale. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell'accompagnatore è giustificato. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, così come la condizione di convivenza tra gli occupanti il veicolo, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità dell'autodichiarazione e, ove l'agente operante ne faccia richiesta (la condizione di convivenza esime dal rispetto della distanza).

ZONA GIALLA

IN VIGORE DAL 26 APRILE

fonte: governo.it aggiornato al 26 aprile 2021

PUBBLICI ESERCIZI ATTIVITÀ COMMERCIALI RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE

1

A QUALI REGOLE DEVONO ATTENERSI I COMMERCianti, CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLE DI RISTORAZIONE, E I GESTORI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO CHE SONO APERTI?

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Fra queste vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale e la pulizia e l'igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell'orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d'aria. È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l'ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l'accesso regolamentato e scagionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita. A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all'interno dei locali. Infine, è previsto l'uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite.

ZONA GIALLA

IN VIGORE DAL 26 APRILE

fonte: governo.it aggiornato al 26 aprile 2021

ATTIVITA' CULTURALI EVENTI, CERIMONIE RIUNIONI

1

COSA PREVEDE IL DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELIGIOSE?

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.

2

SONO CONSENTITE LE TUMULAZIONI E LE SEPOLTURE?

Sì, sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.

3

È CONSENTITO SVOLGERE ASSEMBLEE CONDOMINIALI IN PRESENZA?

Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell'assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.

4

COSA PREVEDE IL DECRETO PER LE MANIFESTAZIONI?

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

ZONA GIALLA

IN VIGORE DAL 26 APRILE

fonte: governo.it aggiornato al 26 aprile 2021

UFFICI PUBBLICI

1

LE ATTIVITÀ DA RENDERE IN PRESENZA POSSONO ESSERE ATTIVATE DAL CITTADINO SU APPUNTAMENTO TELEFONICO?

Sì. Nella direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione si evidenzia che le attività di ricevimento del pubblico e di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nella stessa direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente aerazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un'accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un'adeguata distanza tra gli operatori pubblici e l'utenza.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE PROFESSIONALI E SERVIZI

1

È OBBLIGATORIO UTILIZZARE STRUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I PROFESSIONISTI IN STUDIO?

Sì, l'obbligo sussiste nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e quindi anche negli studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l'attività si svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Ove l'attività professionale comporti comunque un contatto diretto e ravvicinato con soggetti non conviventi o lo svolgimento in ambienti di facile accesso dall'esterno o aperti al pubblico, e non sia possibile rispettare in modo continuativo la distanza interpersonale di almeno un metro, occorre sempre utilizzare gli strumenti di protezione individuale, nel rispetto anche delle altre prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio.

ZONA GIALLA

IN VIGORE DAL 26 APRILE

fonte: governo.it aggiornato al 26 aprile 2021

LAVORO

1

IL DATORE DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO È TENUTO A FORNIRE A TUTTI I LAVORATORI LA STRUMENTAZIONE NECESSARIA A SVOLGERE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ AGILE?

No. Se l'amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, l'Amministrazione (o il datore di lavoro privato) è tenuta ad adottare le misure organizzative e gestionali atte ad agevolare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

2

È POSSIBILE ATTIVARE INIZIATIVE DI AGGIORNAMENTO E DI FORMAZIONE IN MODALITÀ AGILE?

Sì. È possibile promuovere percorsi informativi e formativi in modalità agile a distanza.

3

IL "PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO FRA IL GOVERNO E LE PARTI SOCIALI", SI APPLICA SOLTANTO NEL PRIVATO O ANCHE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?

Il Protocollo si applica ai soli soggetti privati.

ZONA GIALLA

IN VIGORE DAL 26 APRILE

fonte: governo.it aggiornato al 26 aprile 2021

MASCHERINE (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE)

1

QUANDO E DOVE SI DEVE INDOSSARE LA MASCHERINA?

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all'aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l'isolamento continuativo da ogni persona non convivente.

L'obbligo non è previsto per:

- bambini sotto i 6 anni di età;
- persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
- operatori o persone che, per assistere una persona esente dall'obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L15, con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all'aperto che al chiuso:

- mentre si effettua l'attività sportiva;
- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentita;
- quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.

È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

2

È OBBLIGATORIO USARE UNO SPECIFICO TIPO DI MASCHERINA?

No. È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nelle situazioni previste. A tali fini, possono essere utilizzate anche mascherine "di comunità", monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

ZONA GIALLA

IN VIGORE DAL 26 APRILE

fonte: governo.it aggiornato al 26 aprile 2021

VIOLAZIONI E SANZIONI

1

IN CASO DI ACCERTAMENTO DI UNA VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI CHE NON RITENGO MOTIVATO, COME POSSO FAR VALERE LE MIE RAGIONI?

La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all'Autorità competente indicata dall'articolo 4, comma 5, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall'agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 35 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.